

Comune di CAVAGNOLO Provincia di TORINO

Deliberazione in copia del Consiglio Comunale

N. 23 del reg.
data 10.07.2013

OGGETTO: Approvazione tariffe domestiche e non domestiche del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES anno 2013.

L'anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
CORSATO	MARIO	X					
GAVAZZA	ANDREA	X					
OGGERO	MAURO	X					
D'ANNA	LUCIANO	X					
ZATTARIN	FRANCO	X					
BALZOLA	SABRINA	X					
SEZIA	ROBERTO		X				

Assegnati n. 7

In carica n. 7

Risultano assenti i signori consiglieri: Sesia Roberto

Risulta presente l'Assessore esterno Ponzetti Maria Angela

Presenti n. 6

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il Signor Corsato Mario nella sua qualità di Sindaco;
 - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale signora Gambino Dott. Rosetta.
 - La seduta è pubblica.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione formalizzata col presente atto in ordine alla:

Regolarità tecnica del responsabile del servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GAMBINO Dott.ssa Rosetta

Regolarità contabile del responsabile del Servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BRUSA Rag. Bianca

Udita la relazione del Sindaco che espone dettagliatamente la proposta di deliberazione al cui contenuto si fa espresso rinvio alla registrazione audio contraddistinta con file della seduta del 10 luglio 2013 .

Preso atto che viene proiettato il percorso adottato per l'articolazione della tariffa nelle sue due componenti quale quota fissa in relazione al costo del servizio della gestione dei rifiuti e quota variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti per assicurare la copertura integrale dei costi in conformità al piano finanziario .

Interviene il Consigliere di maggioranza Sig. Oggero Mauro che evidenzia alcune precisazioni in merito alle componenti della tariffa ed il Sindaco lo ringrazia pubblicamente per la collaborazione ed il supporto nella stesura del regolamento per l'applicazione e la disciplina della tariffa .

Intervengono il consigliere di Minoranza Sig.ra Balzola Sabrina ed il consigliere Sig. Zattarin Franco. Per i relativi interventi durante il dibattito si fa riferimento alla registrazione audio integralmente riportata su file della seduta del 10/7/2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N.267/2000 e s.m.i.

Premesso che:

- l'art. 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214, ha istituito, a decorrere dal 1/1/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- il comma 46, comma 14, del medesimo decreto, ha disposto, a decorrere dal 1/1/2013, la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;
- in virtù delle predette disposizioni con decorrenza del 1/1/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Cavagnolo la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
- l'art. 1, comma 387 della Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013), l'art. 1bis del D.L. n. 1 del 14/01/2013, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 11 del 1° febbraio 2013 e l'art. 10, commi 2 e 3 del D.L. n. 35 dell'8/4/2013, convertito in Legge n. 64 del 6/6/2013, hanno apportato modifiche alla disciplina originaria della TARES, introducendo anche alcune specifiche disposizioni applicabili al solo anno 2013;
- con l'istituzione del nuovo Tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili è ritornata in capo al Comune la disponibilità dei relativi proventi, e la correlata titolarità dell'obbligazione nei confronti del soggetto affidatario del servizio di igiene urbana;

Preso visione delle norme disciplinanti la determinazione e approvazione delle tariffe previste all'art. 14 del D.L. n. 201/2011, ed in particolare:

- il comma 8 che stabilisce che il tributo è corrisposto in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il comma 9, con il quale viene indicato, fra le altre cose, che la tariffa annuale è determinata in base al criterio presuntivo, commisurandolo alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- il comma 11 che prevede l'articolazione della tariffa nelle sue due componenti ovvero quota fissa in relazione al costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento di esercizio;
- il comma 23 che demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe del tributo, da effettuare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;

Appurato che, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata in data odierna, è stato approvato il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES – che ha istituito e disciplinato l'approvazione del tributo;

Constatato inoltre che, con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, è stato approvato il piano finanziario e la relazione di accompagnamento per l'anno 2013, relativo ai costi complessivi di gestione del ciclo rifiuti urbani;

Tenuto conto che, così come previsto dal Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale – TARES – la gestione del tributo e della relativa maggiorazione sarà effettuata direttamente dal Comune, nelle forme previste dal Regolamento;

Presa visione dell'elaborato prodotto dal Consorzio di Bacino 16 di Settimo Torinese, pervenuto in data 11 aprile 2013 con il quale si è proceduto al calcolo delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani di questo Comune per l'anno 2013, sulla base del piano finanziario approvato con deliberazione del C.C. in seduta odierna e dei criteri contenuti nel nuovo Regolamento di applicazione del tributo, ripartendo i costi fra utenze domestiche e non domestiche all'80% e 20%;

Dato atto che le tariffe, oggetto del presente provvedimento sono state determinate secondo le modalità di calcolo previste dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 158/1999, al fine di garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio, così come indicato nel piano finanziario 2013;

Ritenuto opportuno procedere al calcolo della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche utilizzando i valori dei coefficienti proporzionali di produttività (Kb), indicati nella tabella 2 di cui al punto 4.2 del "Metodo normalizzato" contenuto nell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999;

Considerato, inoltre, che al fine di contenere gli incrementi tariffari a carico delle categorie delle utenze non domestiche a più alta produttività di rifiuti, sono stati utilizzati, per la determinazione della parte fissa e di quella variabile delle specifiche tariffe, i valori dei coefficienti potenziali di produzione (Kc) ed i coefficienti di produzione (Kd) indicate nelle Tabelle 3b e 4b del citato allegato 1, nella loro misura minima o massima, a seconda dei casi, in modo tale da rendere, per quanto possibile, meno ampie le differenze tra gli oneri del previgente sistema tariffario rispetto a quello attuale;

Ritenuto pertanto dover provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES, per l'anno 2013, riassunte nel prospetto "TARIFFE 2013", di seguito riportate nella presente deliberazione, da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2013, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999;

Dato atto che le tariffe medesime saranno suscettibili delle riduzioni previste dal Regolamento comunale disciplinante la Tares, con inserimento dei costi del Piano Finanziario, nonché agevolazioni/riduzioni previste dal medesimo regolamento che verranno invece iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa, e troveranno la relativa copertura da risorse diverse;

Considerato che, per l'anno in corso il versamento avverrà in tre rate, con scadenza della prima rata al 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre, e pertanto si ritiene di fissare al 30 settembre 2013 il termine ultimo entro il quale produrre le richieste per l'applicazione delle agevolazioni previste dal Regolamento Tares – Agevolazioni disagio economico e sociale;

Dato atto che la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D.Lgs 504/1992, confermato, per l'anno 2013, dalla Provincia di Torino nella misura del 5% della TARSU;

Richiamato infine l'art. 10, del D.L. 8/4/2013 n. 35 convertito in Legge n.64/2013 che, in deroga a quanto previsto dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011 la maggiorazione standard pari a € 0,30 è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo. Per il 2013 il Comune non può aumentare la maggiorazione standard;

Visti:

- L'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- L'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- L'art. 1, comma 381 della legge n. 228/2012, modificato con la legge n. 64 del 6/6/2013, con il quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;
- L'art. 193 comma 2 del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 444 della Legge n. 228/2012, in base al quale, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre di ogni anno;

Considerato che, per il combinato delle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nell'art. 52 del D.Lgs 446/1997 e dall'art. 42 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267 l'approvazione delle tariffe della TARES rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto il D.Lgs 18/8/2000, n. 267;

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

Presenti n. 6 Votanti n.5 Astenuti n. 1 (Balzola Sabrina) Voti favorevoli n. 5

DELIBERA

- 1) Di approvare la su estesa premessa, il cui contenuto è da intendersi parte integrante del dispositivo della presente deliberazione;
- 2) Di approvare il tributo comunale TARES, le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche relative alla gestione del servizio rifiuti urbani per l'anno 2013, così come riassunte nel prospetto "TARIFFE 2013", di seguito riportate nella presente deliberazione;
- 3) Di dare atto che le tariffe, oggetto di approvazione, sono state determinate in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, individuando i seguenti parametri:
 - mantenimento della suddivisione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche, con ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche all'80% e 20%;
 - utilizzo degli stessi coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile per le utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, nella misura riportata nel prospetto tariffario, allegato n. 1;
- 4) di dare atto altresì che le richieste per ottenere le agevolazione previste dal Regolamento Tares – Agevolazioni disagio economico e sociale – dovranno essere presentate entro il termine del 31 agosto 2013;
- 5) di dare atto che, contestualmente all'ultima rata, il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, nella misura standard di € 0,30 al mq.;
- 6) Di dare atto che, le agevolazione previste per disagio economico – sociale, di cui al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES – verranno riconosciute a coloro che presenteranno apposita istanza entro il termine

- stabilito con il presente provvedimento (31 agosto 2013) nei limiti dello stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione 2013 in corso di approvazione ;
- 7) Di dare atto che la somma relativa al riconoscimento delle riduzioni quantificabili in presunti euro 10.000,00 troverà allocazione come autorizzazione di spesa all'intervento 1.09.05.05 ex capitolo 1740

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:
Presenti n.6 Votanti n.5 Astenuti n.1 (Balzola Sabrina) Voti favorevoli n.5

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 Tuel.

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to **CORSATO Mario**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **GAMBINO Dott.ssa Rosetta**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

– che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune il giorno 19/07/2013, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

Dalla residenza comunale, li 19/07/2013

.....



Il Segretario Comunale
F.to **GAMBINO Dott.ssa Rosetta**

.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

– è divenuta esecutiva il giorno, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

-è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000)

Dalla residenza comunale, li

.....

Il Segretario Comunale
GAMBINO Dott.ssa Rosetta

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
GAMBINO Dott.ssa Rosetta

Firma autografa su originale conservato presso il Comune